

Tribunale | Potenza | Civile | Sentenza | 12 aprile 2017 | n. 453

GIURISPRUDENZA

Data udienza 10 aprile 2017

Integrale

**Revoca dei contributi pubblici - Opposizione alla cartella di pagamento
- Modalità di riscossione delle entrate dello Stato - Disciplina**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI POTENZA

Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia Gesummaria, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 2283/2005

TRA

ST. (SV.) S.R.L.. in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'Avv. El.Vi. in virtù di mandato alle liti a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri in carica, AGENZIA delle ENTRATE di Potenza in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ope legis presso i suoi uffici;

CONVENUTI

NONCHÉ

SE. S.p.A. in persona del rappresentante legale, in qualità di Concessionario per la riscossione della Provincia di Potenza

CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato la società attrice agiva in giudizio al fine di ottenere, previa sospensione della efficacia esecutiva, la dichiarazione di nullità ed illegittimità della cartella di pagamento n. (...) emessa dalla SE. S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale era stata intimata la restituzione della somma di Euro 2.871.091,12 a seguito della revoca dei contributi provvisoriamente concessi ai sensi della legge n. 219 del 1981.

La ST. S.r.l. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento sostenendo la nullità e la illegittimità della stessa perché emessa in difetto di un titolo esecutivo in violazione degli artt. 17 e 21 del D.Lvo n. 46 del 1999.

In particolare, secondo l'attrice la cartella sarebbe stata emessa "... in presenza di un lodo arbitrale ormai esecutivo" (pag 6 dell'atto introduttivo) che aveva disposto l'annullamento del titolo esecutivo posto a base della cartella medesima.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio le amministrazioni pubbliche le quali chiedevano il rigetto della domanda ed eccepivano il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'agenzia delle entrate.

Non si costituiva in giudizio la Se. S.p.A. sebbene regolarmente citata, con la conseguenza che deve essere dichiarata la sua contumacia.

In via preliminare si ritiene che, contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta, deve essere riconosciuta la legittimatio ad causam in capo al Ministero dell'Economia dal momento che, avendo il presente giudizio ad oggetto l'accertamento negativo della legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento notificata all'attrice, soggetto passivo del rapporto dedotto in giudizio è anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che procede al recupero, delle somme dovute dal beneficiario del contributo, come si evince anche dall'esame della cartella impugnata.

Occorre rilevare che nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con il quale hanno regolamentato le contrapposte pretese.

Permane, tuttavia il contrasto in ordine alla liquidazione delle spese processuali avendo parte convenuta insistito per la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, con la conseguenza che occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere con sentenza (Corte di cassazione n. 1985 del 1990, in Giust. Civ. Mass. 1990, fasc. 3) e scendere nel merito della fondatezza della domanda proposta al fine dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale costantemente seguito dalla giurisprudenza, condannando al pagamento delle spese del giudizio la parte che potenzialmente, sulla base di un giudizio allo stato degli atti, sarebbe risultata soccombente nel caso in cui non si fosse verificato il fatto che determinato la cessazione del conflitto fra le parti (ex plurimis Corte di cassazione n. 4278 del 1995 e n. 489 del 2000).

Ciò posto, si ritiene che la domanda attrice sia fondata.

La normativa di riferimento è quella dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 46 del 1999 che disciplina le modalità di riscossione delle entrate dello Stato aventi causa in rapporti di diritto privato.

Posto che nel caso di specie l'amministrazione statale vanta una pretesa creditoria nei confronti del privato in virtù di un rapporto paritetico iure privatorum, il citato articolo 21 subordina l'iscrizione a ruolo (atto iniziale della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo) per le entrate derivanti da rapporti paritetici, come quello in questione, alla sussistenza di un titolo avente efficacia esecutiva secondo le regole generali dettate dall'articolo 474 c.p.c.

A tale riguardo occorre rilevare che l'articolo 24 comma 32 della legge n. 449 del 1997 stabilisce che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 67 secondo comma del D.P.R. n. 43 del 1988, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni.

Ciò posto, si rileva che l'iscrizione a ruolo delle somme pretese dall'amministrazione pubblica nei confronti della società ST. S.r.l. è avvenuta in data 13.6.2005 e cioè prima che venisse annullato il decreto di revoca dei benefici ex lege n. 219/81 con il lodo arbitrale.

Ne consegue che l'amministrazione ha legittimamente proceduto all'iscrizione al ruolo delle somme portate nella cartella impugnata, avendo agito sulla base di un titolo esecutivo ancora valido ed efficace (il decreto di revoca del beneficio) e solo successivamente annullato con il lodo depositato il 7.7.2005, reso esecutivo il 20.7.2005, notificato al Ministero il 21.7.2005.

Tuttavia, deve rilevarsi che, sebbene l'iscrizione al ruolo si avvenuta regolarmente, la cartella risulta emessa (e notificata all'attrice il 23.7.2005) dopo che il decreto di revoca, del finanziamento pubblico, costituente titolo esecutivo, era stato annullato dagli arbitri con lodo depositato il 7.7.2005, reso esecutivo il 20.7.2005 e notificato al Ministero il 21.7.2005.

La cartella di pagamento risulta, dunque, emessa in carenza di un valido ed efficace titolo esecutivo.

Ne consegue che la domanda attrice di annullamento della cartella è fondata. Non altrettanto può dirsi con riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice essendo il presunto danno meramente e genericamente allegato ma non provato.

Per quanto riguarda le spese di lite si ritiene che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti stante il parziale accoglimento delle domande attrici.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia Gesummaria definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

Dichiara la contumacia di SE. spa;

Dichiara cessata la materia del contendere;

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Potenza il 10 aprile 2017.

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2017.

GIURISPRUDENZA

Data udienza 10 aprile 2017

Massima redazionale

Revoca dei contributi pubblici - Opposizione alla cartella di pagamento - Modalità di riscossione delle entrate dello Stato - Disciplina

In merito all'opposizione esperita avverso la cartella di pagamento emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la restituzione, a seguito di revoca, dei contributi concessi provvisoriamente ai sensi della legge n. 219 del 1981, la normativa di riferimento è quella dell'art 21 del D.Lgs. n. 46 del 1999 che disciplina le modalità di riscossione delle entrate dello Stato aventi causa in rapporti di diritto privato. Posto che nel caso di specie l'amministrazione statale vanta una pretesa creditoria nei confronti del privato in virtù di un rapporto paritetico iure privatorum, l'anzidetta norma subordina l'iscrizione a ruolo, quale atto iniziale della procedura

di riscossione coattiva mediante ruolo, per le entrate derivanti da rapporti paritetici, alla sussistenza di un titolo avente efficacia esecutiva. Nel caso specifico l'iscrizione a ruolo delle somme pretese dall'amministrazione pubblica risulta avvenuta prima che venisse annullato il decreto di revoca dei benefici ex lege n. 219.81 con il lodo arbitrale. Dunque l'amministrazione ha legittimamente proceduto all'iscrizione al ruolo delle somme portate nella cartella impugnata, avendo agito sulla base di un titolo esecutivo ancora valido ed efficace (il decreto di revoca del beneficio) e solo successivamente annullato con il lodo arbitrale.
